

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per la realizzazione del progetto

"Valutazione e gestione del rischio derivante da esposizione a nuove sorgenti di campo elettromagnetico per la tutela dei lavoratori portatori di dispositivi medici impiantabili attivi"

Bando BRIC 2022 - ID 36 Definizione di procedure operative per la valutazione del rischio dei lavoratori portatori di dispositivi medici attivi, impiantabili e indossabili – CUP: I55E22000620001 – FASCICOLO DA44

Tra

L'Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato "ISS" - codice fiscale 80211730587 con sede in Roma, Viale Regina Elena 299, CAP 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore delle Risorse Umane ed Economiche, Dott.ssa Rosa Maria Martoccia

e

L'Istituto di Fisica Applicato "Nello Carrara" del Consiglio Nazionale delle Ricerche di seguito denominato "IFAC-CNR" - codice fiscale 80054330586 e P.IVA 02118311006 con sede in Sesto Fiorentino (FI), via Madonna del Piano, n. 10, cap. 50019 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore d'Istituto, Dr. Roberto Pini; di seguito denominate anche "Parti"

PREMESSO CHE:

- Con bando pubblico approvato con determinazione del Direttore Centrale Ricerca n.
 228 del 28 giugno 2022, l'INAIL ha avviato la procedura valutativa per lo svolgimento in collaborazione delle attività di ricerca previste dal Piano di attività
 2022/2024 Ricerca scientifica (bando BRiC edizione 2022);
- L'I.N.A.I.L. con determinazione del Direttore Centrale Ricerca n. 470 del 12 dicembre 2022, ha approvato il progetto presentato dall'Istituto Superiore di Sanità – Dipartimento Malattie Cardiovascolari, Endocrino-metaboliche e Invecchiamento, dal titolo "Valutazione e gestione del rischio derivante da esposizione a nuove sorgenti di campo elettromagnetico per la tutela dei lavoratori portatori di dispositivi medici impiantabili attivi"



- l'Istituto Superiore di Sanità ha stipulato un Accordo di collaborazione con l'INAIL in data 29/05/2023 per la realizzazione del progetto sopra citato;
- L'Istituto Superiore di Sanità e l'INAIL hanno concordato che la data di inizio attività relative al progetto sopra indicato è il 01/06/2023 e la scadenza è il 31/05/2025;
- Nel piano operativo legato alle attività di cui sopra allegato all'Accordo di collaborazione con l'I.N.A.I.L. sono previste collaborazioni con n. 5 Unità Operative, tra queste l'U.O.2 è l'IFAC-CNR;
- In considerazione di quanto premesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazione è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione su specifico progetto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Oggetto)

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra ISS e IFAC-CNR, che nel quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse, concordano di porre in essere, congiuntamente, ogni azione necessaria alla realizzazione di un progetto di ricerca dal titolo "Valutazione e gestione del rischio derivante da esposizione a nuove sorgenti di campo elettromagnetico per la tutela dei lavoratori portatori di dispositivi medici impiantabili attivi", così come riportato nel Progetto Esecutivo che è parte integrante del presente atto.

Articolo 2

(Durata)

Il presente Accordo decorrerà dalla data dell'ultima sottoscrizione e avrà scadenza il 31/05/2025.

Articolo 3

(Contributo)

Il finanziamento assegnato per la realizzazione delle attività relative al progetto è pari ad Euro 64.300,00 (sessantaquattromilatrecento/00) e sarà trasferito, subordinatamente



al ricevimento dei ratei da parte dell'INAIL, all'IFAC-CNR in due annualità ed alle sequenti scadenze e condizioni:

I annualità:

- 70%, pari ad Euro 22.505,00 (ventiduemilacinquecentocinque/00) successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di pagamento;
- 30%, pari ad Euro 9.645,00 (novemilaseicentoquarantacinque/00) dopo dodici mesi dall'inizio delle attività di cui all'art.2, successivamente all'invio da parte dell'IFAC-CNR della relazione scientifica delle attività svolte e del rendiconto annuale di cui all'art. 5 del presente atto, e dietro presentazione di richiesta di pagamento e comunque subordinata all'approvazione da parte dell'I.N.A.I.L. della rendicontazione finanziaria e scientifica intermedia sullo stato di avanzamento lavori;

II annualità:

- 50% pari ad Euro 16.075,00 (sedicimilazerosettantacinque/00) dopo diciotto mesi dall'inizio delle attività di cui all'art.2, successivamente all'invio da parte dell'IFAC-CNR della relazione scientifica delle attività svolte di cui all'art. 5 del presente atto, e dietro presentazione di richiesta di pagamento e comunque subordinata all'approvazione da parte dell'I.N.A.I.L. della seconda rendicontazione scientifica intermedia sullo stato di avanzamento lavori;
- 50% pari ad Euro 16.075,00 (sedicimilazerosettantacinque/00) come saldo del contributo successivamente all'invio da parte dell'IFAC-CNR della relazione scientifica finale delle attività svolte e della rendicontazione delle spese sostenute finale di cui all'art. 5 del presente atto, e dietro presentazione di richiesta di pagamento e comunque subordinata all'approvazione da parte dell'I.N.A.I.L. della rendicontazione finanziaria e scientifica finale;

All'atto della liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo, l'IFAC-CNR dovrà all'ISS la sequente documentazione:

- relazione scientifica finale delle attività svolte durante l'intero progetto;



 elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l'allegato fac-simile. Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate.

L'erogazione delle quote riferite alla II annualità è subordinata all'espletamento da parte dell'I.N.A.I.L. della necessaria procedura autorizzatoria della relativa spesa nell'esercizio finanziario di competenza.

Le richieste di pagamento relative al secondo rateo, al terzo rateo e al saldo dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione dell'ISS dell'avvenuto trasferimento dei fondi da parte dell'INAIL.

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria Unica o sul conto corrente bancario o postale, indicato da IFAC-CNR.

Le quote di finanziamento saranno corrisposte dietro presentazione da parte di IFAC-CNR di richieste di pagamento o note di debito, da inviare a <u>finanziamenti.ricerca@pec.iss.it</u> ed intestate a: Istituto Superiore di Sanità – Direzione Centrale Risorse Umane ed Economiche – Ufficio Progetti e Convenzioni.

Le suddette richieste o le note di debito dovranno riportare il codice unico di progetto emesso dall'U.O. Capofila ISS (CUP ISS) e il codice unico di progetto emesso dall'U.O.2 IFAC-CNR (CUP IFAC-CNR) indicato all'art.13 della presente convenzione, il numero identificativo della ricerca (ID) e gli estremi del conto di Tesoreria su cui effettuare l'accredito.

La richiesta di erogazione del primo acconto dovrà essere inviata dall'U.O.2 IFAC-CNR contestualmente o successivamente alla comunicazione dell'avvio delle attività progettuali.

Le successive richieste di finanziamento dovranno essere inoltrate solo a seguito della positiva valutazione da parte dell'INAIL sia delle relazioni scientifiche, sia delle rendicontazioni finanziarie, secondo le modalità previste al successivo art. 6.



L'erogazione del finanziamento si configura come rimborso dei costi sostenuti per l'attuazione degli obiettivi previsti dal progetto e non come corrispettivo per servizi resi.

Il finanziamento, erogato sotto forma di contributo per finalità di ricerca, è fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 gennaio 1972 n. 633.

L'IFAC-CNR dichiara di essere a conoscenza che l'erogazione dei ratei del contributo è subordinata all'acquisizione, da parte dell'ISS, delle diverse rate di finanziamento da parte dell'INAIL e s'impegna a tenere esente l'ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.

Articolo 4

(Responsabile Scientifico)

I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno:

- per l'IFAC-CNR il Dr. Moreno Comelli, email: m.comelli@ifac.cnr.it; PEC
 protocollo.ifac@pec.cnr.it
- per l'ISS l'Ing. Eugenio Mattei: <u>eugenio.mattei@iss.it</u>; <u>protocollo.centrale@pec.iss.it</u>;
 <u>gestione.progetti@pec.iss.it</u>

Articolo 5

(Rendicontazione scientifica e finanziaria)

Al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di cui alla presente convenzione, IFAC-CNR inoltra all'ISS di cui all'art. 3:

- la prima relazione scientifica intermedia, entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza della prima annualità;
- la seconda relazione scientifica intermedia, entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza dei 18 mesi dall'inizio della ricerca;
- la relazione scientifica finale entro e non oltre trenta giorni dal termine del progetto stesso.

Per l'erogazione delle quote di finanziamento successive al primo acconto, IFAC-CNR inoltra all'ISS e alla Direzione Centrale Risorse Umane ed Economiche – Ufficio Progetti



- e Convenzioni, all'indirizzo di posta certificata <u>finanziamenti.ricerca@pec.iss.it</u>, utilizzando apposita modulistica:
- la rendicontazione finanziaria intermedia del I anno entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza della prima annualità;
- la rendicontazione finanziaria finale entro trenta giorni dal termine dello stesso, comprensiva dei costi sostenuti per l'intera durata del progetto.

Le rendicontazioni di cui al precedente articolo saranno predisposte dall'IFAC-CNR utilizzando il modello di rendicontazione allegato.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti dall'IFAC-CNR che si impegna a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta dell'ISS entro dieci giorni dalla richiesta stessa.

L'ISS può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.

Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicati nei piani finanziari previsti nel progetto originario.

Articolo 6

(Norme di gestione)

Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell'attività di ricerca.

L'eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituita all'ISS.

In ogni caso, non potranno essere riconosciute spese non previste dal progetto esecutivo.

Non possono comunque essere posti a carico del finanziamento di cui al precedente articolo 3 i seguenti costi:

- a) quote stipendiali per il personale di ruolo;
- b) spese generali superiori al 10% del finanziamento INAIL, al netto di eventuali spese
- c) per servizi per la ricerca, prototipi e delle stesse spese generali;



- d) costi per acquisto o locazione di immobili e/o fabbricati;
- e) costi per manutenzioni straordinarie e riparazioni;
- f) costi per forniture ordinarie di materiale di cancelleria, nonché per materiali di
- g) consumo informatico;
- h) costi per acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza;
- i) costi per l'acquisto di strumentazioni e apparecchiature inventariabili.

Le richieste di rimodulazione del piano finanziario potranno essere presentate all'ISS entro quindici giorni prima della scadenza della I annualità ed entro quindici giorni prima della scadenza del progetto.

Articolo 7

(Pubblicazioni e risultati della ricerca)

I documenti ed i risultati del progetto potranno essere divulgati e pubblicati, senza alcuna restrizione, dall'INAIL con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Potranno, altresì, essere divulgati dall'IFAC-CNR dietro espressa autorizzazione dell'INAIL riportando l'indicazione "Progetto realizzato con il supporto finanziario dell'INAIL".

Lo sviluppo di eventuali software o di altri prodotti a carattere informatico da installare su infrastrutture in carico ad INAIL o ISS dovranno tenere conto delle norme interne sugli standard e i requisiti di sicurezza informatica dell'INAIL.

Le Parti, fatti salvi i diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà e di utilizzo dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, nel rispetto del D.lgs. n.30 del 2005 e dei rispettivi regolamenti interni, tenuto conto della quota di finanziamento erogata dall'INAIL sul costo complessivo del progetto.

Qualora le Parti decidano di valorizzare le suddette invenzioni attraverso la costituzione congiunta di una start up innovativa o start up di tipo societario o attraverso la partecipazione congiunta alla suddette tipologie di società, le Parti si impegnano sin da ora a concedere alla società dalle stesse congiuntamente costituita o partecipata, un diritto di prelazione per l'acquisizione di una licenza d'uso dei brevetti con i limiti e alle condizioni preventivamente concordate tra le Parti stesse.



I loghi istituzionali delle Parti e dell'INAIL potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente accordo, previa comunicazione alla controparte. L'utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente accordo, richiederà il consenso espresso della Parte interessata.

Articolo 8

(Tutela della riservatezza)

Le parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto della presente convenzione, a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente accordo.

Qualora il progetto esecutivo preveda una fase di sperimentazione presso soggetti diversi rispetto agli enti partner coinvolti nel progetto, si dovrà prevedere la sottoscrizione di uno specifico accordo di riservatezza secondo lo standard in uso presso INAIL.

Articolo 9

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. N. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), come da ultimo modificato con D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Articolo 10

(Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell'accordo)

L'ISS sospenderà l'erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.



In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili all'IFAC-CNR che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l'ISS intima per iscritto all'IFAC-CNR, a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.ifac@pec.it, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida. L'accordo si intende risolto anche nel caso in cui l'IFAC-CNR non provveda ad inviare le

È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l'IFAC-CNR ha l'obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'atto. Saranno escluse dalla restituzione le spese rendicontate e riconosciute dall'INAIL.

relazioni entro i termini previsti.

Articolo 11

(Codice di Comportamento)

Le Parti si impegnano, per tutta la durata della convenzione e per tutte le attività ad essa riferibili, a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, secondo le rispettive disposizioni interne adottate per la prevenzione della corruzione e la promozione dell'integrità, a cui si dovrà attenere anche il personale esterno e chiunque partecipi all'esecuzione della convenzione.

Inoltre, l'IFAC-CNR dichiara di aver preso atto del "Regolamento recante il Codice di comportamento dell'ISS e disposizioni sul benessere organizzativo" disponibile al seguente link: https://iss-amministrazionetrasparente.azurewebsites.net/

Articolo 12

(Responsabilità e Foro)

Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.



Articolo 13

(Codice Unico di Progetto)

L'IFAC-CNR si impegna a comunicare all'ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Articolo 14

(Imposta di registro e di bollo)

L'imposta di bollo, pari ad € 16,00 ogni 4 (quattro) facciate, è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell'Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell'Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio) ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.

L'importo relativo a tale onere quantificato sarà versato dal Dipartimento nella misura del 50% sul conto corrente dell'ISS – Banca Intesa San Paolo Spa – IT 13 K 03069 03219 100000300001

Le parti prendono atto che il rimborso della quota parte dell'imposta sopra indicata riveste priorità cronologica nello sviluppo della collaborazione scaturente dal presente accordo e legittima l'Istituto, in caso di sua mancata effettuazione, a sospendere l'erogazione del contributo previsto dal precedente art. 3.

Il presente atto redatto sottoscritto in firma digitale ai sensi ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005) e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

Per l'Istituto Superiore di Sanità

Il Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche Dr.ssa Rosa Maria Martoccia Per l'Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara" - CNR Il Direttore

Dr. Roberto Pini